

REGOLAMENTO DELL'ASC ACADEMY

Art. 1

Attribuzioni e funzioni

1.1 L'ASC Academy è l'ente di formazione sportiva istituito dall'ASC che assolve le funzioni ad esso demandate dalle normative adottate dall'ente di promozione sportiva. L'ASC Academy:

- a. ha la competenza nelle materie attinenti alla promozione delle discipline sportive praticate e le tecniche di formazione degli operatori sportivi;
- b. presiede alla formazione, abilitazione, inquadramento, aggiornamento e tesseramento degli operatori sportivi autorizzati al fine di creare personale idoneo alla promozione dell'attività sportiva nell'ambito dell'ASC ed in quella delle società e associazioni affiliate;
- c. organizza corsi di studio, ricerca, documentazione e diffusione culturale in tutti gli ambiti delle discipline sportive praticate e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esse connessi;
- d. organizza corsi didattici e/o a carattere sperimentale dedicati agli operatori sportivi, in armonia con le norme approvate dal CONI e tenendo conto del quadro di riferimento delle qualifiche da esso individuato nel Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ);
- e. assicura la piena efficacia dell'attività di formazione ed organizzazione anche in collaborazione con la Scuola dello Sport CONI sia su base nazionale che nelle sue articolazioni a livello regionale;
- f. adotta ogni altra iniziativa ad essa demandata dagli organi dell'ASC volta a realizzare i programmi di istruzione, aggiornamento, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica delle discipline sportive praticate;
- g. fornisce supporto all'organizzazione e al coordinamento in materia di prevenzione e tutela sanitaria dell'attività sportiva nell'ambito dell'ASC;
- h. concorre all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli operatori sportivi, nei limiti fissati dalle normative adottate dall'ASC.

1.2 Il riconoscimento dell'attività di formazione e degli attestati di qualifica ha validità esclusivamente all'interno dell'ASC per tutte le discipline sportive, mentre il riconoscimento anche in ambito federale può avvenire mediante la stipula di apposite convenzioni, ove non ancora sottoscritte, con le Federazioni Sportive Nazionali di riferimento.

Art. 2

Programmazione

2.2 Per attuare i propri fini istituzionali e realizzare gli obiettivi stabiliti dall'ente di promozione sportiva, l'ASC Academy definisce periodicamente il programma delle attività.

- 2.3 Al fine di fornire un piano di formazione completo e rispondente all'esigenza di garantire un'attività di aggiornamento continua, l'ASC prevede la frequenza obbligatoria di almeno un corso di formazione annuale per tutti gli operatori sportivi.
- 2.4 La formazione è strutturata su due livelli: nazionale e regionale.
- 2.5 L'attività di formazione a livello nazionale è affidata esclusivamente all'ASC Academy la quale ha competenza esclusiva sull'organizzazione dei corsi di formazione dei formatori sportivi.
- 2.5.1 Non sono validi ai fini del riconoscimento della qualifica di formatore sportivo nonché dell'attribuzione dei crediti formativi, i corsi di formazione di formatori sportivi organizzati da comitati regionali, società e/o associazioni sportive affiliate.
- 2.5.2 Il materiale didattico messo a disposizione dall'Academy dovrà essere utilizzato solo per le finalità formative cui è destinato. Non è possibile riprodurlo o divulgarlo né farne un uso diverso se non per scopi esclusivamente personali, dovrà essere redatto, inoltre, secondo il layout messo a disposizione dalla segreteria nazionale in modo da garantire l'uniformità dei testi di apprendimento su tutto il territorio nazionale.
- 2.5.3 I soggetti che violeranno le presenti norme saranno segnalati agli organi di Giustizia ASC.
- 2.6 L'attività di formazione a livello regionale è affidata ai comitati regionali ASC.
- 2.6.1 I comitati regionali dovranno attivarsi autonomamente o su iniziativa dei Comitati Provinciali, delle società sportive e/o associazioni sportive ed eventualmente in collaborazione con le Scuole dello Sport Coni regionali per l'organizzazione di corsi di formazione, seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di operatori sportivi.
- 2.6.2 I corsi di formazione regionali dovranno essere preliminarmente valutati e autorizzati dalla ASC Academy e tenuti da tecnici di provata esperienza e capacità, da individuare nell'elenco dei formatori a disposizione dell'ASC, oppure concordati con la ASC. In mancanza dell'autorizzazione scritta il corso sarà invalidato.
- 2.6.3 Per ottenere l'autorizzazione a svolgere il corso i comitati regionali dovranno inviare regolare richiesta con dettagliato programma del corso alla ASC, specificando la data, il luogo, una dettagliata descrizione dei locali e della loro conformità a consentire lo svolgimento dei corsi, i nominativi dei tecnici e dei docenti.
- 2.6.4 Per tutti i corsi sul territorio nazionale la ASC Academy si riserva la presenza del 20% del personale docente scelto dalla commissione didattica nazionale a supporto dell'attività di organizzazione e formazione. I comitati, altresì, dovranno inoltre farsi carico, per tutta la durata del corso e/o per il giorno degli esami di ospitare i delegati della ASC Academy.

- 2.7 I Comitati Provinciali, le società sportive e/o le associazioni sportive possono organizzare incontri, seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di operatori sportivi tenendo conto di quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento. Non possono utilizzare, altresì, il logo ASC o ASC Academy per promuovere i propri corsi ma solo il riferimento all'affiliazione ASC quale Ente di promozione sportiva a cui appartengono.
- 2.8 L'accesso ai corsi di formazione è consentito a tutti i tesserati ASC che abbiano compiuto la maggiore età, che non abbiano riportato condanne penali o che non abbiano procedimenti penali in corso mediante la presentazione di un curriculum nel quale siano indicate le certificazioni e le abilità teorico pratiche acquisite.
- 2.9 I corsi avranno una durata minima di quattro giornate concentrate in: due fine settimana per un totale di 32 ore tra attività in aula e attività pratiche.
- 2.10 La ASC Academy si articola in vari settori: il settore formazione, settore albi e qualifiche, settore ricerca e sviluppo.
- 2.10.1 il Settore Formazione è costituito dalla Scuola Nazionale e dalla Scuola regionale. Nella scuola Nazionale operano tutti i formatori che abbiano ottenuto la certificazione di formatori nazionali dopo aver seguito i corsi specifici di apprendimento.
- 2.10.2 Nella scuola regionale operano tutti i formatori che abbiano ottenuto il livello base di certificazione come formatore di primo livello regionale.
- 2.11 Il Settore Albi e qualifiche gestisce e aggiorna tutti gli albi nazionali nelle varie discipline sportive verificando anche l'aggiornamento periodico delle certificazioni acquisite dai tecnici. Esso si articola in quattro aree:
- 2.11.1 Sport e fitness;
- 2.11.2 Coaching;
- 2.11.3 Gestione e Management;
- 2.11.4 Giudici e Arbitri.
- 2.12 Il Settore ricerca e sviluppo coordina l'attività di formazione e offre una base di supporto per la realizzazione dei corsi di formazione.

Art. 3

Definizione e classificazione degli operatori sportivi

- 3.1 L'Operatore Sportivo è un socio ASC che, per mezzo delle proprie adeguate e comprovate conoscenze tecniche e culturali, contribuisce a promuovere la pratica dello sport a carattere associativo, a vari livelli, facendosi tramite della proposta sportiva della ASC e dei suoi dettami statutari.

3.2 L'ASC Academy provvede alla classificazione degli operatori sportivi che essa inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento.

3.3 I titoli in possesso degli operatori sportivi possono essere soggetti ad una opportuna valutazione dell'ASC Academy ai fini dell'equiparazione con il sistema SNaQ per l'attribuzione della qualifica di riferimento.

Art. 4

Albi degli operatori sportivi

4.1 L'ASC Academy provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento degli Albi degli operatori sportivi e dei relativi Ruoli.

4.2 Il conseguimento dell'abilitazione di operatore sportivo dell'ASC, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione essenziale per l'iscrizione all'Albo degli operatori sportivi.

4.3 Ai fini dell'inserimento nel Ruolo di appartenenza, il tecnico iscritto all'Albo degli operatori sportivi ASC deve presentare apposita domanda all'ASC Academy. La richiesta di tesseramento e il pagamento delle quote d'iscrizione annuale al Ruolo, qualora in regola con gli aggiornamenti obbligatori, valgono come domanda di inserimento nei Ruoli.

4.4 L'iscrizione all'Albo dovrà essere rinnovata annualmente mediante il versamento di una quota prestabilita prima della scadenza. Il rinnovo sarà subordinato al pagamento della quota e alla certificazione prodotta dell'avvenuta frequenza di un corso di formazione di livello superiore o di un corso di aggiornamento tenutosi negli ultimi 24 mesi.

4.5 Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo comporta la temporanea sospensione dell'operatore sportivo dallo stesso. Il versamento della quota o delle quote arretrate di rinnovo dell'iscrizione ha efficacia sanante e comporterà il reinserimento all'interno dell'Albo Nazionale in osservanza con quanto disposto dalla disciplina di cui all'Art. 6, comma 4 del Regolamento.

4.6 L'ASC Academy fissa le quote per l'iscrizione a ciascun Ruolo. Il versamento della quota annuale è obbligatoria anche se gli operatori sportivi hanno richiesto la sospensione dai Ruoli.

4.7 Ai fini del presente Regolamento gli operatori sportivi si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta al singolo operatore sportivo comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.

4.8 Gli operatori sportivi, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.

Art. 5

Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli degli operatori sportivi

5.1 L'ASC, quale ente di promozione sportiva che si impegna a garantire l'elevata qualità dei propri operatori, individua le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione degli operatori sportivi sospesi.

5.2 Gli operatori sportivi:

- a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale;
- b. sono sospesi qualora ne facciano richiesta in forma ufficiale indirizzata all'ASC Academy;
- c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dall'ASC Academy;
- d. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte dell'ASC alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dall'ASC stessa;
- e. a seguito della comminazione di una sanzione disciplinare;
- f. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta in forma ufficiale indirizzata all'ASC Academy.

Art. 6

Sospensione Volontaria

- 6.1 Gli operatori sportivi possono presentare all'ASC Academy domanda di sospensione dall'Albo.
- 6.2 Gli operatori sportivi che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo.
- 6.3 Il decorso del periodo di sospensione, anche temporanea dai Ruoli, non esonera gli operatori dall'obbligo derivante dallo "status di operatore sportivo" di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico.
- 6.4 La cessazione della sospensione volontaria avviene nel momento in cui gli operatori sportivi ne facciano domanda all'ASC Academy, previo accertamento del rispetto degli obblighi di natura pecuniaria e degli obblighi formativi. L'ASC Academy si riserva di verificare la permanenza dei requisiti, delle capacità tecniche e del livello di preparazione dell'operatore attraverso il superamento di una prova di idoneità il cui svolgimento prevede il pagamento della tassa d'esame.

Art. 7

Compiti degli operatori sportivi

7.1 Gli operatori sportivi inquadrati nell'Albo dell'ASC Academy devono:

- a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
- b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche degli atleti;
- c) promuovere, tra gli atleti, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
- d) disciplinare la condotta morale e sportiva degli atleti.

7.2 Gli operatori sportivi sono inquadrati nei Ruoli dell'ASC Academy e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dall'ente di promozione sportiva ASC.

Art. 8

Tesseramento

- 8.1 Gli operatori sportivi iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dall'ASC Academy debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
- 8.2 Il tesseramento degli operatori sportivi iscritti all'Albo viene effettuato a cura dell'ASC Academy per delega dell'ASC.
- 8.3 Al fine di ottenere il tesseramento degli operatori sportivi professionisti, le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia ed in particolare al rispetto del Nuovo CCNL Sport sottoscritto dalla Confederazione dello Sport - Confcommercio Imprese per l'Italia e da SLC-CGIL - FISASCAT-CISL UILCOM- UIL, con decorrenza 22 dicembre 2015 - 31 dicembre 2018.

Art. 9

Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

- 9.1 L'ASC Academy indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie degli operatori sportivi con l'obbligo di frequenza. Ciascun operatore sportivo deve frequentare almeno 24 ore di aggiornamento ogni tre anni. La partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita dell'iscrizione all'albo degli operatori sportivi ASC.
- 9.2 L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento comporta l'adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.

Art. 10

Norme di comportamento

- 10.1 Gli operatori sportivi inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme dell'ASC.
- 10.2 Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
- 10.3 In caso di violazione delle norme deontologiche, gli Organi Disciplinari ASC adottano nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.

Art. 11

Disciplina degli operatori sportivi

- 11.1 Gli operatori sportivi sono soggetti alla giurisdizione degli Organi Disciplinari ASC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività sportiva.

Art. 12

Disposizioni finali

- 12.1 Per quanto non previsto dalle presenti norme o/e in caso di contrasto e non conformità delle stesse con lo Statuto e/o con altre disposizioni dell'ASC, trovano applicazione le norme dello Statuto e/o le altre disposizioni dell'ASC.